

www.expartecreditoris.it

**Tribunale di Mantova
Sezione Prima**

Il Giudice Istruttore,

- letti gli atti del procedimento n. *omissis*/15 e sciogliendo la riserva di cui al verbale odierno così provvede:
- rilevato che il giudizio ha ad oggetto una domanda concernente diritti reali ed è quindi soggetto alla disciplina di cui all'art. 5 del d. lgs. 28/2010;
- osservato che parte convenuta, costituitasi in giudizio, non è comparsa senza giustificato motivo all'incontro fissato dall'organismo di mediazione designato sicché ricorrono i presupposti previsti dall'art. 8 co. 4 *bis* del d. lgs. 28/2010, norma questa che prevede una sanzione per tale comportamento prescindendo del tutto dall'esito della causa;
- rilevato che l'art. 8 co. 4 *bis* del d. lgs. 28/2010 non indica la forma del provvedimento con la quale la sanzione deve essere irrogata;
- considerato che l'art. 176 c.p.c. dispone che tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga diversamente, hanno la forma dell'ordinanza e che l'art. 179 c.p.c., in tema di sanzioni, è norma che esprime un principio di carattere generale;
- osservato altresì che le parti hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.;

P.Q.M.

- condanna la A. N. A. D. L. al versamento in favore dell'erario dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla cancelleria per quanto di competenza;
- assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. (precisandosi che l'inizio della decorrenza è fissata a partire dal 24-12-2015) e rinvia la causa per la decisione sulle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 14-6-2016.

Si comunichi.

Mantova, 22 dicembre 2015.

**Il Giudice Istruttore
Dott. Mauro Bernardi**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*